

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2054)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ZANONE)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(ROGNONI)

e col Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie

(FABBRI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1986

Attuazione della direttiva n. 85/1/CEE che modifica la direttiva n. 80/181/CEE sulle unità di misura, già attuata con decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802

ONOREVOLI SENATORI. — Il Consiglio delle Comunità europee, allo scopo di introdurre sul piano comunitario la nuova definizione del metro deliberata nel 1983 dalla Conferenza generale dei pesi e delle misure, ha adottato la direttiva n. 85/1, con la quale viene modificata la precedente direttiva n. 80/181 sulle unità di misura legali.

Con la direttiva n. 85/1 si è inteso dare carattere permanente e non più provvisorio alla deroga relativa all'uso del millimetro di mercurio come unità per la misura della pressione sanguigna e di altri liquidi organici e si è ammesso altresì l'uso, come unità speciale per il settore nucleare, del *barn*, che è unità universalmente utilizzata per il cal-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

colo della sezione efficace nelle reazioni nucleari.

In relazione agli impegni derivanti dal Trattato di Roma ed in applicazione dell'articolo 2 della stessa direttiva n. 85/1, occorre adeguare alle nuove disposizioni comunitarie la normativa nazionale e, in particolare, il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, che ha attuato la direttiva n. 80/181, ora modificata, relativa alle unità di misura.

Il presente disegno di legge è finalizzato a tale adeguamento, giacchè è necessario ricorrere allo strumento legislativo per la modifica del predetto decreto delegato n. 802 del 1981.

È stato attribuito inoltre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di provvedere all'aggiornamento delle norme tecniche sulle unità di misura alle direttive comunitarie nella materia, trattandosi di adeguamento obbligatorio derivante dagli impegni sottoscritti col Trattato di Roma, per il quale non sembra opportuno contemplare procedure che comportino un *iter* legislativo: a tale scopo si sono riprodotti i contenuti dell'articolo 14 della legge 25 ottobre 1978, n. 690, in materia di disposizioni tecniche relative al condizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati.

Il disegno di legge si compone di tre articoli.

L'articolo 1 modifica l'allegato del decreto n. 802 del 1982 per renderlo conforme alla direttiva comunitaria da attuare.

In particolare:

viene assunta come definizione del metro quella sancita dalla 17^a Conferenza generale dei pesi e delle misure del 1983, ancorata al secondo;

è ammesso in via definitiva il millimetro di mercurio per la misura della pressione sanguigna e di altri liquidi organici, del quale il decreto n. 802 del 1982 prevedeva la soppressione a partire dal 1° gennaio 1986, trattandosi di unità di misura non appartenente al sistema legale *SI*. Il mantenimento è stato richiesto dall'Organizzazione mondiale della sanità, in relazione alle difficoltà nel campo sanitario ad impiegare il *pascal* ed i suoi multipli e sottomultipli;

è altresì ammesso in via definitiva il *barn*, unità universalmente utilizzata per calcolare la sezione efficace nelle reazioni nucleari.

L'articolo 2 prevede l'emanazione di decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'adeguamento della normativa nazionale sulle unità di misura a direttive comunitarie nella materia.

L'articolo 3 fissa la data di entrata in vigore del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'allegato del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, concernente l'attuazione della direttiva n. 80/181/CEE relativa alle unità di misura, sono apportate le modifiche seguenti:

a) la definizione dell'unità di lunghezza di cui al punto 1.1 del capitolo I è sostituita dalla seguente:

« Unità di lunghezza.

Il metro è la lunghezza del tragitto percorso dalla luce nel vuoto in un intervallo di $1/299792458$ di secondo.

(17^a CGPM 1983, Ris. 1) ».

b) Nel capitolo I, punto 4:

1) la tabella è completata con le voci seguenti:

| Grandezza | Unità | | |
|--|------------------------|----------------------|---|
| | Nome | Simbolo | Valore |
| Pressione sanguigna e pressione degli altri liquidi organici | millimetro di mercurio | mm Hg ^(*) | 1 mm Hg = 133,322 Pa |
| Sezione efficace | barn | b | 1 b = 10 ⁻²⁸ m. ² |

2) Il testo dell'avvertenza è sostituito dal seguente:

« I prefissi ed i loro simboli di cui al punto 1.3 si applicano alle unità ed ai simboli di cui sopra, ad eccezione del millimetro di mercurio e del suo simbolo. Il multiplo 10³a è tuttavia denominato " ettaro " ».

c) Nel capitolo II:

1) è soppressa l'unità di misura per la pressione sanguigna che figura nella tabella;

2) il testo dell'avvertenza è sostituito dal seguente:

« I prefissi ed i loro simboli di cui al punto 1.3 del capitolo I si applicano alle unità ed ai simboli della precedente tabella, ad eccezione del simbolo ^g. ».

Art. 2.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con propri decreti, ad adeguare alle direttive comunitarie in materia le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, concernente l'attuazione della direttiva n. 80/181/CEE sulle unità di misura, nonchè del relativo allegato come modificato dalla presente legge.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.